

38. In merito agli aiuti che il decreto del 22 giugno 2001 prevede di concedere in base alla regola de minimis, la Commissione rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 3, in fine, della legge regionale n. 32/2000, che forma parte integrante della notifica in oggetto, non sembra prendere in considerazione il periodo di tre anni conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis ⁽¹⁹⁾. Infatti, in base a detta disposizione della legge regionale i beneficiari devono dichiarare gli aiuti percepiti a titolo de minimis a partire dal 1° gennaio 2000. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento succitato

può invece cambiare, come risulta dal quinto considerando dello stesso regolamento.

IV. **Decisione**

39. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni e a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.
40. La Commissione fa presente alla Repubblica italiana l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e ribadisce che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio qualsiasi aiuto illegittimo può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.»

⁽¹⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001.

Invito a presentare candidature per una autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7

(2002/C 132/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato I del «Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale), Stcrt 93.

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la pubblicazione del nono invito a presentare candidature per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi (Stcrt 33, 1995), il ministro degli affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le candidature devono essere indirizzate a: «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie», Bezuidenhoutseweg 6, NL-2594 AV Den Haag (L'Aia), Paesi Bassi, e recare la dicitura «persoonlijk in handen» (sue proprie mani). Le candidature presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero: (31-70) 379 66 94.